



REGOLAMENTO

COMITATO SCUOLA - FAMIGLIA

Articolo n. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le finalità, la costituzione ed il funzionamento del Comitato Scuola - Famiglia, organismo privo di personalità giuridica ed autonomia decisionale, ma parte integrante della scuola stessa, soggetto alla normativa scolastica, sottoposto alla vigilanza del legale rappresentante della Fondazione e privo della funzione di rappresentanza dei genitori eletti in tale Comitato.

Articolo n. 2 - FINALITA' DEL COMITATO

Il Comitato ha le seguenti competenze:

- svolgere una funzione di collegamento e raccordo tra i membri del Comitato Scuola - Famiglia e il genitore eletto nel Consiglio di Amministrazione (l'unico ad avere potere di rappresentanza) in ordine ad eventuali problemi legati alla vita scolastica;
- favorire la più ampia collaborazione e relazione tra Scuola e Famiglia nel rispetto dei reciproci ruoli formulando eventuali proposte che verranno valutate dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Docenti che eventualmente approverà;
- sostenere una reale, seria, attiva e proficua continuità tra Scuola e Famiglia;
- partecipare alle proposte di attività o iniziative scolastiche proposte dalla scuola con le modalità indicate dalla stessa;
- sostenere e promuovere iniziative benefiche in ausilio a scelte deliberate sia dai Collegi Docenti che dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato non ha il diritto a:

- occuparsi dei casi singoli;

SCUOLA DELL'INFANZIA MAZZOTTI BERGOMI

Via Cologne 3/A
25032 - Chiari (BS)
Tel: +39 030 711 129
Cell: +39 339 4657024

www.scuolainfanziachiari.it
segreteria@scuolainfanziachiari.it
P.IVA 00724190988
C.F. 82000330173



- trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri organi collegiali della scuola (per es. quelli inerenti la didattica ed il metodo di insegnamento);
- prendere iniziative che screditano la dignità della scuola;
- farsi promotore di raccolta di denaro a qualunque titolo;
- gestire un fondo cassa delle sezioni;
- comprare autonomamente materiale necessario alla scuola;
- percepire alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

Articolo n. 3 - COMPOSIZIONE E DURATA

Il Comitato Scuola - Famiglia è composto da:

- **Quattro membri di diritto:**
 - il Presidente della Fondazione o un componente del Consiglio di Amministrazione delegato dal Presidente;
 - il/la Coordinatore/trice didattico/a, che riveste il ruolo di Presidente del Comitato Scuola - Famiglia;
 - il rappresentante dei genitori eletto nel Consiglio di Amministrazione;
 - un insegnante in rappresentanza del Collegio Docenti.
- **Un membro per ogni sezione della scuola eletto dai genitori** (soltanto uno dei due eletti parteciperà alle riunioni del Comitato a loro discrezione). Tali membri non hanno ruolo di rappresentanza dei genitori della sezione di appartenenza.

Il Comitato resta in carica esclusivamente per l'intera durata dell'anno scolastico (il servizio estivo non rientra tra le attività didattiche dell'anno scolastico) e decade automaticamente al termine dello stesso, senza possibilità di prorogatio.

Articolo n. 4 - MEMBRI ELETTIVI E MODALITA' DI ELEZIONE

I genitori, membri elettivi del Comitato, vengono eletti con le seguenti modalità:

- a. per ogni sezione vengono eletti, dai genitori dei bambini della stessa, due membri. Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. Gli elenchi dei genitori candidati saranno esposti nel seggio elettorale. Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore. Non è ammesso l'esercizio del voto per delega. Ciascun elettore potrà votare per due persone, indicando sulla scheda il nome e cognome dei candidati e, una sola volta qualunque sia il numero dei figli iscritti alla stessa sezione, mentre voterà tante volte, anche in seggi diversi, quante sono le sezioni nelle quali figurano iscritti i propri figli.
- b. le elezioni sono indette entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'anno scolastico e si svolgono di norma nella serata e nella mattina seguente, di presentazione del progetto educativo - didattico;
- c. l'assemblea per l'elezione dei genitori è convocata dal Presidente del Comitato con preavviso di almeno 3 (tre) giorni, a mezzo e-mail o attraverso qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo a raggiungere gli interessati (gruppi WhatsApp ecc.);
- d. il seggio elettorale è composto da:
 - un Presidente nella persona di un membro del Consiglio di Amministrazione;
 - un segretario nella persona di un insegnante della Scuola dell'Infanzia o dal/la Coordinatore/trice didattico/a;
 - due scrutatori nelle persone di due genitori non candidati.Su tutte le eventuali contestazioni decide, a maggioranza semplice, il seggio elettorale, e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente;
- e. di tutte le operazioni elettorali viene redatto verbale, sottoscritto in ogni foglio dal Presidente di seggio e dagli scrutatori.

Il verbale dovrà indicare:

- il numero dei votanti;
- il numero delle schede valide;
- il numero delle schede nulle o bianche;
- le eventuali contestazioni e le decisioni prese dal seggio elettorale;
- il numero dei voti riportati da ciascun candidato;
- l'ora di inizio e quella di chiusura delle operazioni di voto e di scrutinio.

Al termine delle operazioni, tutto il materiale dovrà essere consegnato al personale di segreteria in servizio, che provvederà a depositarlo presso gli uffici di segreteria.

- f. il Presidente del Comitato preso atto dei risultati delle operazioni elettorali, convoca i componenti neo eletti entro 10 (dieci) giorni dalle votazioni, per ratificare l'elezione. S'intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, prevale il più anziano d'età.

Articolo n. 5 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del Comitato Scuola - Famiglia, individuato nella persona del/la Coordinatore/trice didattico/a:

- a. convoca e presiede le sedute del Comitato;
- b. tutela il buon andamento dei lavori assembleari;
- c. pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota;
- d. modera la discussione sugli argomenti che vengono trattati seguendo l'ordine prestabilito;
- e. concede la facoltà di parlare e la può sospendere nel rispetto dei limiti temporali d'intervento;
- f. vigila sul rispetto delle procedure di votazione, del regolamento e delle leggi;
- g. può richiamare i membri e disporre l'allontanamento per comportamenti gravi;



- h. può sospendere o sciogliere la seduta in caso di gravi disordini facendone constatare i motivi nel verbale;
- i. sospende la seduta.

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci ad interim il Presidente della Fondazione o un componente del Consiglio di Amministrazione delegato dallo stesso.

Articolo n. 6 - IL SEGRETARIO

Assiste alle sedute del Comitato un segretario verbalizzante e tale funzione è svolta, dal personale della segreteria della scuola o da persona nominata dal Presidente del Comitato.

Di ogni seduta dell'Organo Collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal segretario. Il verbale deve riportare ciò che è giuridicamente interessate. Ogni membro del Comitato ha diritto di fare inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni o riserve espresse a giustificazione del proprio voto. Dovrebbe essere steso, letto ed approvato a conclusione dell'adunanza, ma è ammessa anche la prassi della compilazione in tempo successivo e l'approvazione nella seduta seguente. Coloro che ritenessero inesatta o incompleta la verbalizzazione possono chiedere la rettifica di quanto verbalizzato a condizione che trovi la testimonianza delle persone presenti. Il verbale dopo l'approvazione con le eventuali rettifiche, non può essere modificato a richiesta dei membri.

Articolo n. 7 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

- a. il Comitato viene convocato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, su iniziativa del Presidente del Comitato stesso. Il membro rappresentante dei genitori in seno al Consiglio di Amministrazione oppure 6 (sei) genitori del Comitato possono in ogni momento chiedere al Presidente la convocazione della riunione, fatta salva la decisione finale del Presidente;
- b. il Comitato deve essere convocato con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni, a mezzo e-mail o attraverso qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo a raggiungere gli interessati (gruppi



- WhatsApp ecc.), da inviare a tutti i membri, recante il luogo, la data e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno di discussione. In circostanze di particolare urgenza, il Comitato può essere convocato con un anticipo di 1 (uno) giorno;
- c. l'Assemblea del Comitato si ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti, purché siano state rispettate le norme di convocazione;
- d. sono approvate le decisioni che abbiano ricevuto il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti. La votazione avviene per alzata di mano; se si riferisce a persone è segreta. Non sono ammesse deleghe per le votazioni. L'esercizio del diritto di voto è precluso quando si abbiano interessi privati nella deliberazione da adottare. Gli stessi debbono essere dichiarati dal membro interessato, in caso contrario la deliberazione non è ritenuta valida. Le deliberazioni verranno verbalizzate su apposito registro e portate in lettura alla prima riunione successiva;
- e. le sedute sono riservate solo ai membri del Comitato. Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente, persone estranee al Comitato e/o esperti della materia, che interverranno a titolo consultivo, senza diritto di voto.

Articolo n. 8 - DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI ELETTIVI DEL COMITATO

Per i genitori eletti nel Comitato è prevista la decadenza nei seguenti casi:

- dimissioni;
- ritiro del/la proprio/a figlio/a dalla frequenza della scuola.

Il genitore decaduto è sostituito con il primo dei candidati non eletti, a seconda della sezione di appartenenza. In caso di assenza di candidature, il Comitato sarà costituito dai soli membri di diritto.



Articolo n. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 giugno 2023, entra in vigore dal momento della sua approvazione.

Le eventuali integrazioni o modifiche del presente regolamento è di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto non è previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.